

## Norme & Tributi

### Lavoro e sentenze

# Pensione con decorrenza senza periodo transitorio

## Autonomi Inps

Non indicato da quando si applicano le regole della circolare 110/2022

Da chiarire se valgono sulle domande da novembre o anche per quelle già presentate

### Antonello Orlando

Le decorrenze delle pensioni dei lavoratori autonomi, che operino delle regolarizzazioni tardivamente, cambiano in base a un nuovo orientamento di Inps, ma senza alcun periodo transitorio. La circolare 110/2022 (si veda il Sole 24 Ore dell'11 ottobre) ha diramato nuove istruzioni in riferimento ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali (artigiani e commercianti nonché coltivatori diretti e imprenditori agricoli).

In particolare, nel caso dei trattamenti di anzianità contributiva (come la pensione anticipata ordinaria o quota 102) la decorrenza della pensione, trascorso il periodo di finestra, si colloca in ogni caso dopo la domanda di pensione. In questo modo l'assicurato, che veda rifiutarsi la propria domanda di accesso a pensione anticipata, per assenza dei requisiti, ripresentando la domanda, nel caso in cui abbia perfezionato i requisiti nel frattempo, vedrà la decorrenza comunque successivamente alla seconda domanda, perdendo i ratei arretrati.

Un caso particolare, per i lavoratori autonomi, è stato previsto dal Dpr 488/1968 che consente di procedere alla erogazione della pensione anche se alla data della domanda non sussistono i requisiti, corrispondendo «fin dal primo giorno del mese dopo a quello in cui è perfezionato il diritto» se i requisiti per l'accesso (nel caso specifico, gli anni di contributi) vengono perfezionati prima della definizione della domanda di pensione o durante l'iter del ricorso amministrativo incardinato dopo l'originaria reiezione.

L'Inps, con il messaggio 29901/2007, aveva consentito di interpretare questa normativa per i lavoratori autonomi che fossero incappati in una omissione contributiva, con una liquidazione retroattiva della pensione, comprensiva degli arretrati, considerando la contribuzione oggetto di regolarizzazione (e quindi versata tardivamente), come se fosse

stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore.

L'inversione di tendenza operata dalla circolare 110/2022 risulta di non poco conto: infatti adesso, in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva, la sede Inps competente appare potere procedere alla liquidazione della pensione, su istanza dell'interessato, solo dal mese successivo alla regolarizzazione, perdendo tutti gli arretrati teoricamente maturati dalla prima domanda di pensione.

La circolare non specifica alcun periodo transitorio, non chiarendo se, come appare naturale, queste disposizioni possono essere applicate solo per domande di pensioni presentate dal prossimo novembre, facendo così salvo il legittimo affidamento degli assicurati su una prassi durata più di 15 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE

### Nuove prestazioni ma conti in ordine

Entro quest'anno i fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015) si devono adeguare alle disposizioni della legge di Bilancio 2022, quanto a platea dei soggetti aderenti e prestazioni. La circolare 20/2022 del ministero del Lavoro pubblicata ieri ricorda che, in caso di non recepimento delle nuove regole, dal 2023 tutti i datori di lavoro dei fondi che non si sono adeguati, transi-

teranno nel Fondo di integrazione salariale. Il trasferimento sarà integrale se non sarà aggiornata la soglia dimensionale minima (almeno un dipendente); solo per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale se non verranno adeguate le prestazioni. In entrambi i casi i fondi dovranno allinearsi senza compromettere la sostenibilità finanziaria nel medio periodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## TORNERIA EMMEGI. Il Talento della Precisione

### Produzione di Minuterie Metalliche Tornite in Ottone

Emmegi nasce nel 1977. Una realtà industriale che anno dopo anno ha guidato e consolidato il proprio "talento della precisione", tutto **Made in Italy**, in scenari di mercati internazionali sempre più ampi, esigenti e variegati quali automotive, idro termico, alta pressione, idrosanitari, valvole a gas, settore medicale.

Situata nel cuore dell'Italia, al centro di una regione bella e concreta come **Le Marche**, ed ispirata da una vera passione e da una profonda dedizione al lavoro, Emmegi coniuga rigore e precisione esprimendo una capacità produttiva unica nella lavorazione di minuterie metalliche tornite in ottone e ad alto grado di personalizzazione.

Emmegi assicura la massima **qualità** in ogni fase del ciclo produttivo, dalla presentazione dell'offerta alla realizzazione tecnica del prodotto con conseguente imballo e spedizione personalizzate, puntando quindi alla soddisfazione di ogni cliente.

**Organizzazione e flessibilità** nelle lavorazioni sono due dei numerosi nuclei di valore che Emmegi ha consolidato ed esercitato in 45 anni di attività. Con lo sviluppo del sistema di qualità, i processi sono costantemente monitorati attraverso avanzati sistemi informatici e da personale **altamente qualificato**. La professionalità dell'ufficio tecnico, abbinata alla sofisticata strumentazione di controllo ottica ed elettronica, assicura la conformità del prodotto alle specifiche del cliente.

La qualità della tornitura viene mantenuta anche nella fase di lavaggio grazie a speciali macchinari che consentono di preservare le specifiche del prodotto ed è ulteriormente garantita dal controllo del 100% dei pezzi attraverso macchine ottiche di ultima generazione.



"Credo che il motivo principale per cui la nostra azienda sia sul mercato da così tanti anni è rappresentato dai continui investimenti che abbiamo sempre fatto, nelle tecnologie, nei macchinari e soprattutto nella qualifica del personale. Questo modo di fare impresa ci accompagna dall'inizio, abbiamo raggiunto traguardi importanti e con un certo orgoglio oggi possiamo dire che veniamo percepiti come un'azienda seria e di qualità."



Massimo Merolli  
Amministratore Delegato Emmegi Spa



## La tenuità del fatto non si consegue a posteriori

### Reati tributari

I fatti successivi all'illecito non incidono ai fini della non punibilità

### Antonio Iorio

Per beneficiare della non punibilità a causa della particolare tenuità del fatto non assumono rilevanza i fatti successivi alla commissione del reato. Ne consegue che, in presenza di una omessa presentazione della dichiarazione Iva con evasione di poche migliaia di euro superiore alla soglia di punibilità, il successivo parziale è del tutto irrilevante ai fini della concessione del beneficio. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza 39835/2022 depositata ieri.

Il rappresentante legale di una Sas è stato condannato per omessa presentazione della dichiarazione del periodo di imposta 2012, con evasione Iva di 53.000 euro circa. Successivamente alla consumazione del reato era stata versata una somma parziale che portava l'omissione al di sotto della soglia di punibilità. Anche in virtù di tale circostanza era stata richiesta l'applicazione della non punibilità per

**Giudicato irrilevante l'aver pagato spontaneamente parte del tributo che era stato evaso**

particolare tenuità del fatto. In base all'articolo 131 del Codice penale, infatti, la punibilità è esclusa nei reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Spetta al giudice valutare caso per caso, secondo i criteri individuati dall'articolo 133 del Codice penale (intensità del dolo e grado della colpa, gravità del danno, eccetera) l'esclusione della punibilità.

La richiesta non è stata accolta. Nel ricorso per cassazione, l'imputato ha lamentato l'errata applicazione della norma sulla tenuità del fatto, perché il superamento della soglia non aveva ecceduto il 10% e, in ogni caso, il giudice di merito non aveva considerato il pagamento parziale, postumo e spontaneo, del tributo evaso.

La Cassazione ha rilevato che nei reati tributari con soglia di punibilità, la tenuità del fatto trova applicazione qualora il giudice accerti la minima offensività della condotta caratterizzata da un ammontare vicinissimo alla soglia e l'esiguità del danno.

Tuttavia, i fatti successivi alla commissione del reato non assumono rilevanza per la valutazione della gravità dell'offesa e, pertanto, dell'applicazione della causa di non punibilità. Nel caso specifico l'offesa è stata apprezzata con riferimento all'imposta evasa al momento della consumazione del reato, che realizza la lesione del bene tutelato.

Inoltre, la Suprema corte rileva che i giudici di appello hanno anche evidenziato l'abitudine del comportamento dell'imputato. Infatti, secondo la sentenza, correttamente i reati di omessa versamento di ritenute previdenziali, cui era stato condannato l'interessato, devono essere considerati della stessa indole dell'omessa presentazione della dichiarazione. Si configura così una condotta "seriale" che, a maggior ragione, esclude il beneficio della non punibilità per tenuità del fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Composizione negoziata vietata se l'impresa è già in insolvenza

### Crisi d'impresa

Ma la procedura può proseguire se il default sopraggiunge

### Giovanni Negri

Non può avere accesso alla composizione negoziata della crisi l'impresa già in insolvenza. Ma se l'insolvenza matura nel corso della procedura, non ne influenza il possibile esito. In questi termini si esprime il Tribunale di Siracusa, con uno dei primissimi provvedimenti, datato 14 settembre, su uno dei punti più controversi al tempo dell'approvazione della nuova disciplina salvaimprese. Il Tribunale si è trovato ad affrontare una domanda di conferma delle misure protettive, con inevitabile preliminare esame delle condizioni di accesso al nuovo istituto.

In questa prospettiva, il provvedimento sottolinea come il presupposto per l'utilizzo della composizione negoziata è stato individuato dal legislatore in una condizione di squilibrio patrimoniale che rende probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa. E così «alla stregua del tenore letterale della disposizione deve ritenersi precluso l'accesso alla composizione negoziata a quelle imprese che siano ampiamente decote già al momento della richiesta di nomina dell'esperto». Il rischio di una futura insolvenza deve allora essere inteso in chiave prospettica.

In questo senso milita anche la

materia di donazioni e successioni» organizzata in occasione del 40° anniversario della costituzione dell'Associazione notai dell'Emilia Romagna.

norma (oggi articolo 21 del Codice della crisi d'impresa) che attribuisce all'imprenditore la gestione dell'impresa, malgrado l'insolvenza maturata in corso di procedura, se esistono concrete prospettive di risanamento.

Un'insolvenza che deve essere maturata nel corso della composizione negoziata e non invece essere preesistente. La disposizione, infatti, si limita a precisare, avverte il Tribunale, che l'emersione di uno stato di insolvenza nel corso delle trattative non necessariamente ne impedisce l'avanzamento, a condizione che l'insolvenza non fosse già esistente al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

Del resto, prosegue la pronuncia, è lo stesso obiettivo fondamentale della riforma a fare ulteriore chiarezza. Infatti, il nuovo strumento introdotto poco meno di un anno fa è indirizzato a incentivare l'emersione anticipata della crisi, intercettando quelle situazioni di difficoltà economica, finanziaria e patrimoniale che ne costituiscono le prime avvisaglie. L'articolo 12 del Codice, così, nel delineare le condizioni per potere utilizzare la composizione negoziata ha introdotto il concetto di «pre-crisi» come stimolo per l'imprenditore all'allerta precoce e, dunque, a ricorrere all'esperto in via preventiva.

Emersione tempestiva della crisi che rappresenta poi il fulcro dell'architettura del sistema delineato dalla direttiva Insolvency che prevede l'obbligo degli Stati di dotarsi di *early warning tools* che assicurino rapidi interventi in caso di crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Irap, deducibile la quota dei canoni di leasing senza gli interessi passivi

### Cgt Lombardia

Locazione finanziaria relativa a terreni sottostanti i fabbricati strumentali

### Massimo Romeo

Si alla deduzione dalla base imponibile Irap della quota dei contratti di locazione finanziaria relativa ai terreni sottostanti fabbricati strumentali all'attività commerciale esercitata con la sola esclusione degli interessi passivi. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3875 dell'11 ottobre 2022.

Una società di capitali si opponeva al no delle Entrate rispetto all'istanza di rimborso della maggiore Irap versata dal 2012 al 2015. In particolare, la società aveva proceduto al calcolo della base imponibile Irap senza portare in deduzione la quota dei canoni dei contratti di locazione finanziaria relativa ai terreni sottostanti alcuni fabbricati strumentali all'attività commerciale esercitata.

Sia l'istanza di rimborso che i motivi di ricorso venivano fondati in virtù della ritenuta abrogazione dell'articolo 11-bis del Dlgs 446/1997 ad opera della legge 244/2007 sicché la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, per il solo fatto di essere interamente imputata a conto economico, deve considerarsi interamente deducibile dalla base imponibile rilevante ai fini dell'Irap. L'Ufficio, al contrario, riteneva immodificata e operante, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, l'indeducibilità non solo della quota interessi del canone di

locazione finanziaria desunta dal contratto, secondo le regole ordinarie previste dalla disciplina Irap, ma anche, in caso di leasing immobiliare, della parte della quota capitale del canone riferibile all'area su cui l'edificio strumentale insiste; ciò in virtù della norma di portata generale (e da ritenere, secondo l'Agenzia, estesa alle imposte dirette), ex articolo 36, commi 7 e 7 bis, del Dl 3/2006, senza limitarne l'ambito alle sole imposte sui redditi.

La Corte di giustizia tributaria legittima il diritto al rimborso della contribuente supportando la motivazione con l'indirizzo della recente giurisprudenza di merito (Ct Lombardia 4189/2021) e di legittimità (Cassazione, ordinanza 7183/2021), in linea con il principio di derivazione dal bilancio secondo cui, per i soggetti Ires, «la base imponibile Irap risulta dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione - esclusi alcuni - come risultanti dal conto economico civilistico».

Secondo tale indirizzo la novella del 2007 ha introdotto una netta separazione fra le regole valide per la determinazione dell'Ires e quelle valide al fine della determinazione della base imponibile Irap e l'assenza di un espresso richiamo al Dl 223/2006, impone di ritenere che laddove la quota di canone di leasing sia stata correttamente appostata in voci rilevanti ai fini Irap, in virtù del principio di derivazione e in applicazione dei principi contabili, la deduzione debba essere riconosciuta, per l'ammontare stanziato nella relativa voce del conto economico, ad eccezione della quota di interessi passivi a essi relativa, desunta dal contratto, che è invece indeducibile per espressa previsione normativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA